

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2019

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale si rende noto quanto segue.

Cariche sociali in scadenza

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Collegio Sindacale;
- due Sindaci effettivi;
- due Sindaci supplenti.

Modalità e tempistiche per la candidatura

Le modalità e le tempistiche per la candidatura sono disciplinate dagli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento assembleare ed elettorale le candidature, presentate da un numero minimo di 30 soci, devono essere depositate presso la sede della Cassa Rurale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata in prima convocazione (30 aprile 2019) per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, **su modulo predisposto dalla Cassa Rurale e disponibile presso la Sede sociale** (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale), insieme alla documentazione richiesta.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: venerdì 1° marzo 2019

Composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione

Composizione quantitativa

Lo Statuto sociale stabilisce all'art. 34.1 che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 a 9 amministratori tra cui un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa Rurale, ritiene adeguato il numero attuale dei componenti pari a 9.

Tale numero per le banche della nostra dimensione è confermato anche dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

Composizione qualitativa

I candidati alla carica di amministratore devono soddisfare i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Regolamento assembleare ed elettorale e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo, documenti a cui si fa rinvio e disponibili presso la Sede sociale (Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 5, Ufficio Segreteria Generale).

Per la definizione qualitativa il Consiglio di Amministrazione richiama quanto previsto dalla Legge Regionale 14 gennaio 2000 n. 1 e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

Quadro giuridico di riferimento

Ai fini dell'individuazione e della selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, assumono rilevanza le seguenti disposizioni:

- Codice Civile, in particolare per il Consiglio di Amministrazione gli articoli 2382 (cause d'ineleggibilità e di decadenza) e 2387 (requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) e per il Collegio Sindacale l'articolo 2399 (cause d'ineleggibilità e di decadenza);
- Legge Regionale 14 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1, in materia di governo societario;
- Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Titolo II, Capitolo 2;
- articolo 26 del Testo Unico Bancario;
- articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sul divieto di interlocking;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV);
- Statuto sociale, in particolare l'articolo 34 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e l'articolo 45 sulla composizione del Collegio Sindacale;
- Regolamento assembleare ed elettorale, in particolare gli articoli 24, 25 e 26 sulle modalità di candidatura ed espressione del voto e l'articolo 30 sui requisiti dei candidati amministratori;
- i Regolamenti adottati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo, in particolare il "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate" e il "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvati dalla Capogruppo.